

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1170

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**  
(BERLUSCONI)

di concerto col **Ministro dell'interno**  
(MARONI)

col **Ministro di grazia e giustizia**  
(BIONDI)

col **Ministro delle finanze**  
(TREMONTI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**  
(GNUTTI)

col **Ministro dei lavori pubblici**  
(RADICE)

col **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**  
(POLI BORTONE)

col **Ministro della sanità**  
(COSTA)

col **Ministro per i beni culturali e ambientali**  
(FISICHELLA)

col **Ministro dell'ambiente**  
(MATTEOLI)

col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**  
(URBANI)

col **Ministro del tesoro**  
(DINI)

e col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**  
(MASTELLA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1994**

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	8
Disegno di legge .....	»	10
Testo del decreto-legge .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Nel giorno 4 del mese di novembre 1994, e nei giorni immediatamente successivi, si sono verificate in alcune regioni dell'Italia settentrionale precipitazioni piovose di una intensità mai raggiunta in questi ultimi decenni.

I danni conseguenti dalle precipitazioni hanno assunto una dimensione tale da determinare lo stato di emergenza in vaste aree delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, nonché in alcune altre regioni limitrofe. Inoltre l'abbondante piovosità ha determinato lo straripamento di fiumi ed il crescente aumento della portata del fiume Po.

Con il provvedimento in oggetto il Governo ha inteso intervenire nelle zone disastrose con prontezza di mezzi e con misure urgenti.

A tal fine viene costituito un Comitato di tre Ministri - dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente - presieduto dal Ministro dell'interno, con il compito di mobilitare e impiegare immediatamente le risorse finanziarie disponibili.

Le risorse disponibili da utilizzare ammontano complessivamente a 3.820 miliardi di lire, di cui 1.100 miliardi costituiti da nuovi fondi reperiti sulle somme accantonate nei fondi speciali del bilancio dello Stato, 100 miliardi reperiti dal Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, 2.000 miliardi da mutui della Cassa depositi e prestiti già destinati alle calamità naturali con il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, riguardante i precedenti interventi per le zone alluvionate nei mesi da settembre a dicembre 1993, 500 miliardi da ulteriori mutui con la Cassa depositi e prestiti e 120 miliardi costituiti

da nuovi fondi necessari a compensare gli effetti derivanti dallo slittamento di talune entrate fiscali e contributive.

Alle predette risorse vanno aggiunte quelle rivenienti dalle disponibilità in conto residui sui capitoli dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, dalla riprogrammazione da parte delle regioni di interventi già approvati (articolo 4), nonché dai versamenti e donazioni a fini di liberalità (articolo 14) e dal ricavato della emissione di un francobollo di solidarietà (articolo 15).

L'articolo 1, comma 1, stabilisce la procedura attraverso la quale vengono individuati i comuni maggiormente interessati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, con l'indicazione, ove necessario, delle parti di territorio direttamente colpite dalle avversità atmosferiche.

Per corrispondere alle necessità di comuni e altri enti locali che, pur ricadenti nelle regioni nelle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sono inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio previsti dal comma 1, al comma 2 viene introdotta una apposita disposizione con la quale si prevede che, qualora questi ultimi enti abbiano subito danni a beni di propria pertinenza, possano richiedere alla Cassa depositi e prestiti la concessione di mutui ventennali agevolati con il concorso dello Stato nel limite del 50 per cento degli oneri di ammortamento, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalle norme vigenti, mutui da utilizzare comunque per il ripristino dei beni danneggiati.

A tal fine per il 1995 viene stimato un volume complessivo di mutui di lire 500 miliardi.

L'articolo 2 definisce i compiti del predetto Comitato di Ministri, individuando le

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risorse da trasferire alle regioni ed alle altre amministrazioni interessate per l'importo complessivo di 1.100 miliardi.

L'articolo 3 stabilisce le priorità degli interventi, sia a salvaguardia della pubblica incolumità che per l'avvio ad una normalità di vita nelle zone disastrose.

L'articolo 4 stabilisce gli interventi necessari a contenere gli effetti della piena dei fiumi nel bacino padano, di competenza del Magistrato per il Po.

Lo stesso articolo prevede (comma 2) la realizzazione da parte dei competenti organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici, nell'ambito del bacino padano, di un piano straordinario di interventi di prevenzione del rischio idraulico e di rimozione di situazioni di particolare criticità del sistema fluviale, nonché di lavori di pronto intervento e di ripristino di edifici demaniali destinati a pubblici uffici, rimasti danneggiati dall'evento alluvionale.

Nell'ambito dello stesso piano, il Magistrato per il Po potrà procedere alla esecuzione dei lavori di ripristino delle sezioni di deflusso o, in generale, per il miglioramento della officiosità idraulica mediante il rilascio di concessioni secondo criteri e modalità stabiliti di concerto tra il Ministro dei lavori pubblici e quello dell'ambiente (comma 3).

Per la copertura dell'onere di spesa la norma dà facoltà al Ministro dei lavori pubblici di individuare nell'ambito delle disponibilità iscritte in bilancio in conto residui e non ancora utilizzate, le risorse finanziarie da destinare al piano straordinario di cui sopra.

Il comma 7 prevede l'assunzione di personale precario da parte dell'ANAS per un periodo non superiore a tre mesi e comunque non oltre il 30 aprile 1995, indispensabile per i lavori relativi alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone interessate dalle recenti alluvioni, e nelle altre dell'arco alpino in vista della situazione di crisi che si determinerà nel prossimo inverno.

Per consentire l'immediata attuazione degli interventi di pronto soccorso e di

ripristino, compresi quelli nel bacino padano, con l'articolo 5 si prevede la possibilità, per gli organi delle pubbliche amministrazioni interessate, di operare anche in deroga alle normative vigenti, nel rispetto, però, non solo dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ma anche di alcune leggi in materia paesistica ed ambientale.

Lo stesso articolo 5 consente tra l'altro l'autofinanziamento delle opere pubbliche nelle zone alluvionate: circa le modalità si rinvia ad apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Con l'articolo 6 del provvedimento il Governo ha dato, tra l'altro, soluzione a specifiche problematiche di carattere tributario. In particolare è stato previsto che i soggetti persone fisiche, che alla data del 4 novembre 1994 avevano il domicilio o la residenza nei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali, o che hanno riportato notevoli danni, potranno usufruire della sospensione dei termini dal 4 novembre 1994 fino al 30 aprile 1995, relativamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civili ed amministrativi ed ai versamenti di altre entrate, dovute all'Amministrazione finanziaria e ad altri enti pubblici.

La predetta sospensione dei termini è altresì prevista a favore dei soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, e di tutti gli altri soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei suddetti comuni la propria attività o che comunque possiedono immobili ivi ubicati, purchè risulti che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni; l'agevolazione opera con riguardo alle obbligazioni che afferiscono alle attività svolte o agli immobili danneggiati.

Sono, invece, esclusi da tale beneficio coloro i quali svolgono attività bancaria o assicurativa. Sono, inoltre, esclusi dalle sospensioni dei termini i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta.

In materia di imposta sul valore aggiunto, i soggetti che godono della predetta sospensione dei termini (dal 4 novembre 1994 al

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30 aprile 1995) possono eseguire fino al 5 maggio 1995, gli adempimenti connessi alla fatturazione delle operazioni; alla registrazione delle fatture; alla registrazione dei corrispettivi e degli acquisti; alle variazioni dell'imponibile o dell'imposta; all'inizio, variazione e cessazione di attività. La presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1994 è prorogata fino al 5 giugno 1995.

I medesimi soggetti sono, inoltre, esonerati dagli obblighi di liquidazione e di versamenti periodici dell'IVA sino alla data del 30 aprile 1995. Conseguentemente essi dovranno indicare nella dichiarazione annuale, riferita all'anno di imposta 1994, anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nel periodo 4 novembre-31 dicembre 1994, liquidando e versando alla data del 30 aprile 1995 l'imposta ad esse relativa. Le liquidazioni mensili e trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio al 30 aprile 1995 debbono essere rispettivamente eseguite con la liquidazione mensile e quella trimestrale immediatamente successive al termine ultimo di sospensione.

Per quel che concerne le imposte sui redditi, i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei relativi versamenti, aventi scadenza nel suindicato periodo di sospensione (4 novembre 1994-30 aprile 1995), sono prorogati di quattro mesi. Il versamento della seconda o unica rata di acconto delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi da presentare per l'anno 1994 è invece eseguito contestualmente a queste.

È stato, altresì, prorogato al 5 maggio 1995, il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo all'anno d'imposta 1994, e di tutti gli adempimenti e versamenti relativi agli altri tributi locali. Tuttavia, gli enti locali non subiranno effetti negativi dal mancato gettito derivante dalla proroga illustrata, perchè per gli stessi è prevista un'anticipazione da parte del Ministero dell'interno a

compensazione della proroga del versamento dell'ICI dovuta a saldo per l'anno d'imposta 1994.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di che trattasi, i soggetti colpiti dalla calamità naturale dovranno dimostrare, mediante autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nell'ambito dello stesso comune della propria attività o l'eventuale possesso di immobili, nonché l'esistenza di rilevanti danni.

Va, comunque, precisato che non si fa luogo al rimborso o alla restituzione della somma corrisposta nonostante la prevista sospensione dei termini.

Qualora a seguito degli eventi alluvionali si sia verificato lo smarrimento delle scritture contabili, obbligatorie ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, non si rendono applicabili le previste sanzioni amministrative e penali, subordinatamente alla presentazione di apposita denuncia all'ufficio IVA competente entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento. La misura riguarda i soggetti aventi domicilio fiscale in uno dei comuni colpiti dai predetti eventi e che svolgevano negli stessi una attività imprenditoriale o professionale alla data del 4 novembre 1994.

Il comma 15 del medesimo articolo 6, inoltre, prevede per i soggetti alluvionati la sospensione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994 dei termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui ipotecari e privati.

Viene, infine, disposta (comma 16) la sospensione dei termini per i pagamenti dovuti nei confronti di società ed enti esercenti di fornitura di gas, elettricità, acqua e telefonia.

All'esigenza di predisporre strumenti diretti a fronteggiare l'emergenza in favore di datori di lavoro e lavoratori delle aree alluvionate è ispirata, in una duplice direzione, la norma recata dall'articolo 7.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per un verso, nell'intento di operare per l'immediato, si è disposta la sospensione fino al 30 aprile 1995 dei termini di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutti i soggetti tenuti ai predetti versamenti, subordinando il differimento degli adempimenti alla dimostrata sussistenza di un danno rilevante, in maniera conforme a quanto previsto dall'articolo 6 in materia di sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali.

Per altro verso, si è disciplinata l'utilizzazione, ai fini dell'effettuazione degli interventi di ricostruzione delle strutture danneggiate e di ripristino delle normali attività amministrative e sociali dei comuni, di lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati, con priorità nella selezione per coloro che si trovano privi di sostegno economico a seguito degli eventi alluvionali e che svolgono le proprie prestazioni lavorative in settori non coperti dagli ordinari sistemi di protezione previdenziale. La fattispecie così connotata non configura un rapporto di lavoro, in analogia con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori socialmente utili.

Ai lavoratori predetti che non fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione è corrisposta, per il periodo di utilizzazione, un'indennità il cui importo, commisurato al trattamento straordinario di integrazione salariale, viene anticipatamente versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che successivamente procede al recupero delle somme a tale titolo erogate presso i soggetti utilizzatori, ovvero le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, che possono avvalersi di imprese affidatarie.

Al fine di evitare ulteriori disagi alle popolazioni danneggiate e per consentire il ripristino dei servizi pubblici di primaria necessità, con l'articolo 8 sono dettate alcune disposizioni di carattere igienico-sanitario, rese necessarie dall'ampiezza delle alluvioni che hanno colpito reti idriche e fognarie.

L'articolo 9 consente che il personale dipendente dalle amministrazioni dello Sta-

to, dalle regioni, dagli enti locali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impegnato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità, possa effettuare prestazioni di lavoro straordinario, rese necessarie dalle eccezionali esigenze determinate dall'emergenza, oltre i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ai fini del rimborso delle spese sostenute dal volontariato per le attività di soccorso prestate nelle zone alluvionate la disposizione in esame rinvia alla normativa generale contenuta nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, nel relativo regolamento di attuazione.

L'articolo 10 riguarda l'impiego di 100 miliardi di lire destinati a sovvenire le aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi.

I primi interventi di emergenza in favore delle imprese agricole singole ed associate danneggiate dai recenti episodi alluvionali sono disposti attingendo alle risorse presenti nel Fondo di solidarietà nazionale ed agli stanziamenti in favore delle cooperative di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 140.

Le disponibilità di cassa presenti nel Fondo di solidarietà ed utilizzabili fino al 31 dicembre 1994 ammontano a lire 100 miliardi che sono attribuite alle regioni previa intesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

La legge n. 140 del 1992 prevede, tra l'altro, interventi a favore del settore della cooperazione, nella forma di mutui decennali di consolidamento di passività a breve; con il disposto di cui all'articolo 10, comma 2, si riservano i residui del 1994 agli interventi da attuare nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali.

Inoltre, è prevista l'utilizzazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti, pari a 2.000 miliardi di lire, per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate nelle zone disastrose.

Con le disposizioni di cui all'articolo 11 si intende accelerare il processo attuativo dei

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

programmi di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 27 marzo 1988, n. 67, nonché di quelli previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Allo scopo si fissano termini rigorosi per gli adempimenti a carico delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (per la predisposizione dei progetti esecutivi), delle regioni e province autonome (per l'approvazione dei citati progetti e la conseguente richiesta di finanziamento), il cui infruttuoso decorso determina la revoca del finanziamento, ferma restando la riallocazione delle risorse nell'ambito del piano pluriennale di investimento previsto dalla legge n. 67 del 1988.

L'articolo 12 consente l'utilizzazione dei chiamati alle armi, durante il servizio di leva, presso i servizi tecnici degli organismi operanti nelle zone alluvionate, purché residenti nelle zone stesse.

L'articolo 13, nell'intento di alleviare i disagi derivanti per i soggetti interessati dallo smarrimento o dalla distruzione di documenti rilasciati da uffici periferici dello Stato, verificatisi in conseguenza degli eventi alluvionali, prevede la possibilità di richiedere al prefetto territorialmente competente apposita attestazione, valida trenta giorni, con la quale, nelle more del rilascio del duplicato da parte dell'autorità che ha emanato il documento originario smarrito o distrutto, si consente al soggetto titolare di continuare ad esercitare i diritti e le attività connessi al possesso del documento medesimo.

L'articolo 14 stabilisce procedure agevolate per le donazioni finalizzate al finanziamento degli interventi di ripristino.

Con l'articolo 15 si stabilisce l'emissione di un francobollo straordinario il cui sovrapprezzo è destinato a finanziare gli interventi di ripristino.

Il recente disastro idrogeologico che ha colpito alcune regioni del Nord d'Italia ha, fra l'altro, seriamente danneggiato alcuni stabilimenti siti in tali regioni, rendendo impossibile la continuazione dell'attività produttiva con gravi ripercussioni sulla competitività delle imprese interessate e rischio di perdita prolungata di significative quote di mercato. Alcune di queste imprese dispongono di consociate che operano con propri stabilimenti siti in alcuni Stati membri dell'Unione europea, fabbricando prodotti del tutto identici a quelli italiani ma, ovviamente, etichettati nella lingua locale. Essendo detti prodotti, benché etichettati in lingua diversa da quella italiana, facilmente riconoscibili dal consumatore a causa del loro aspetto e delle altre modalità di presentazione, si ritiene opportuno e rispondente alle particolari condizioni di emergenza di consentire temporaneamente l'immissione in commercio dei prodotti in questione, ferma la condizione della conformità alle normative igienico-sanitarie e di composizione attualmente vigenti in Italia e la loro riconoscibilità. Ciò consentirà al consumatore la disponibilità dei prodotti stessi e alle imprese interessate di alleviare i danni economici gravissimi già registrati a causa dell'alluvione.

L'articolo 16 prevede pertanto che le imprese italiane situate nelle zone interessate dagli eventi alluvionali possano immettere in commercio sul territorio nazionale, fino al 28 febbraio 1995, propri prodotti fabbricati in uno dei Paesi dell'Unione europea in deroga alle disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti stessi.

Il provvedimento in esame sostituisce completamente tutte le norme contenute nel precedente decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, i cui effetti sono salvaguardati con le disposizioni contenute nel disegno di legge che qui si presenta per la conversione del decreto-legge in esame.

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento autorizza all'articolo 2 la maggiore complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, al fine di consentire la realizzazione di primi interventi che rivestono carattere d'urgenza per fronteggiare i danni prodotti dagli eventi alluvionali che hanno colpito talune regioni dell'Italia settentrionale nei primi giorni del mese di novembre 1994.

La stessa natura degli interventi, che richiede una assoluta prontezza di operatività, non consente di assumere quale base di riferimento una puntuale quantificazione delle occorrenze finanziarie. In tal senso, la predetta spesa si configura quale limite massimo di intervento entro il quale le amministrazioni competenti saranno autorizzate ad operare per il conseguimento dell'obiettivo di un pronto ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone interessate.

È appena il caso di segnalare che la riconosciuta situazione di emergenza ambientale consente di utilizzare, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'articolo 11-bis, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, risorse del fondo speciale anche per finalità difformi da quelle originariamente considerate.

Relativamente, poi, alla prevista spesa annua di lire 48 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27 miliardi a decorrere dal 1997 (articolo 1, comma 4), la stessa consentirà di attivare, sulla base dei limiti stabiliti per il concorso dello Stato, un complessivo volume di mutui che in ragione del tasso d'interesse del 9 per cento verrà a determinarsi in un importo dell'ordine di 500 miliardi.

L'onere a carico dello Stato è valutato in lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 1996. L'importo delle rate di ammortamento si determina, appunto, in lire 27 miliardi annui, tenuto conto che, al tasso del 9 per cento annuo attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti e con il concorso statale al 50 per cento, occorrono circa 0,11 lire per ammortizzare in venti anni il prestito di lire 1 (lire 500 miliardi  $\times$  0,10954648 = lire 54 miliardi : 2 = lire 27 miliardi).

La rata in scadenza nel 1996 è maggiorata di lire 21 miliardi per tenere conto degli interessi di preammortamento delle somme da erogarsi nel corso del 1996 ipotizzando un periodo medio di 11 mesi:

$$\frac{500.000.000.000 \times 9 \times 11 \text{ mesi}}{1.200} = 41.250.000.000$$

41.250.000.000 : 2 (concorso dello Stato al 50 per cento) = L. 20.625.000.000.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 7, è infine diretta ad assicurare la compensazione degli effetti derivanti dallo slittamento di talune entrate di natura sia contributiva che fiscale, nonchè dei costi per le convenzioni con gli istituti di credito. Il previsto



importo di lire 120 miliardi, pure in assenza dei necessari elementi oggettivi di riferimento in ordine al numero dei beneficiari, tuttora in via di accertamento nelle note difficili condizioni del dopo alluvione, è in ogni caso da ritenersi sufficiente a fronteggiare le predette esigenze, anche tenuto conto che per lo slittamento dei versamenti si tratterà unicamente di compensare il costo dei soli interessi derivanti dal ricorso ad un maggiore indebitamento di tesoreria.

Per quanto riguarda l'ICI (articolo 6, comma 9), si evidenzia che la proroga del termine di versamento della rata di dicembre 1994 comporta per i comuni interessati un calo di liquidità temporaneo che viene compensato con l'anticipazione, nel gennaio 1995, di trasferimenti statali. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio statale, atteso che l'importo dell'anticipazione verrà recuperato in occasione della corresponsione della seconda rata dei contributi ordinari 1995.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

*Decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1994 (\*).*

**Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare gli interventi di prima necessità e di immediato sostegno in favore delle zone colpite in misura eccezionale da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 novembre 1994 e del 21 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

(\*) *V.*, inoltre, il successivo errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1994.

2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nei decreti di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subito danni a beni di propria pertinenza indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunciati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.

3. È riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 50 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 2.

1. È istituito per il periodo dell'emergenza un Comitato di Ministri, composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, assistito, con funzioni di coordinamento tecnico-operativo, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per la protezione civile. Il Comitato provvede, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, a ripartire tra le regioni, le amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscriverne per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, alle altre amministrazioni interessate ed alle contabilità speciali delle prefetture. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Ai fini della verifica dei danni subiti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

5. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

## Articolo 3.

1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate altresì:

a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonché dalle strutture scolastiche;

b) per la realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle regioni colpite;

c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonché da beni immobili afferenti ad imprese ed attività dello spettacolo.

2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera a) del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie.

4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

## Articolo 4.

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto gli

importi delle disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero non ancora utilizzate, da destinare al perseguimento delle finalità di cui al comma 2. I predetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai capitoli competenti, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione per le finalità di cui al comma 2.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione, da parte del presidente del Magistrato per il Po e dagli altri organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, di un piano straordinario di interventi, diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture sui tratti dei corsi d'acqua del bacino padano di competenza statale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento e di ripristino degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato, danneggiati dagli eventi alluvionali nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 1.

3. Sulla base del piano di cui al comma 2, il presidente del Magistrato per il Po procede, altresì, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica e di ripristino di sezioni di deflusso dei medesimi tratti dei corsi d'acqua, individuati con il decreto di cui al comma 2, mediante concessioni di estrazione di materiale litoide, finalizzate al miglioramento della officiosità dei corsi d'acqua e, comunque, volte ad assicurare il buon regime degli stessi. Le concessioni dovranno consentire l'autofinanziamento degli interventi. A tale fine sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, criteri, modalità e limiti per il rilascio di tali concessioni.

4. Nei medesimi termini e con le medesime modalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare le disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero, non ancora utilizzate, per la realizzazione di interventi concernenti il settore ambientale in base alle finalità del presente decreto.

5. In aggiunta agli interventi di cui all'articolo 2, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le regioni interessate sono autorizzate a riprogrammare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche attraverso la revoca di interventi già approvati o autorizzati, l'utilizzo delle risorse comunque disponibili per la realizzazione di interventi nei medesimi settori, dandone comunicazione alle amministrazioni statali competenti e stabilendo le relative modalità di attuazione anche in deroga alle normative vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Le relative determinazioni sono comunicate al Comitato di cui all'articolo 2.

6. Le somme stanziare nei capitoli della rubrica 6 - Coordinamento dei servizi della protezione civile dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

7. Al fine di assicurare la circolazione stradale nelle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, e dell'intero arco alpino, l'ANAS può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, all'assunzione di personale precario addetto alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone predette. I contratti di lavoro non possono avere durata superiore a tre mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 aprile 1995; è in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la scelta del personale si procede in relazione alla specifica esperienza professionale acquisita a seguito della effettuazione di precedenti prestazioni omologhe nello stesso ente con precedenza per i residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

#### Articolo 5.

1. Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il Comitato e le amministrazioni interessate possono avvalersi anche di organismi pubblici e ricorrere anche a forme di autofinanziamento sulla base di criteri che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le amministrazioni che si sono avvalse dei poteri derogatori per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale, corredata dal rendiconto delle spese, da sottoporsi alla valutazione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia tale relazione ai Presidenti delle Camere.

#### Articolo 6.

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 28 febbraio 1995. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per l'accertamento, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre 1994 sono prorogati al 30 aprile 1995.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, possono essere eseguiti fino al 5 maggio 1995. La dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto deve essere presentata entro il giorno 5 giugno 1995.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994, liquidando e versando l'imposta relativa alla stessa data del 30 aprile 1995; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 30 aprile 1995, rispettivamente, con la liquidazione mensile e la liquidazione trimestrale immediatamente successive ai termini interessati dalla sospensione.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 2, sono prorogati di quattro mesi; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nel presente articolo, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1994.

8. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 1995.

9. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 1994 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995.

10. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, in cinque rate.

12. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

13. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente articolo.

14. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o che svolgevano negli stessi un'attività alla data del 4 novembre 1994, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che a seguito dell'evento alluvionale hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa. La denuncia di cui sopra deve contenere l'elencazione specifica dei documenti

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo dove erano tenute le predette scritture. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra il 4 novembre 1994 ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subito rilevanti danni, sono prorogati, nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 4 novembre 1994, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto. Il Comitato di cui all'articolo 2 è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari pubblici o privati in modo da assicurare l'esazione di crediti ricompresi nella sospensione dei termini prevista nel presente comma.

16. Per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al 31 dicembre 1994 i termini per i pagamenti dovuti, a decorrere dal 4 novembre 1994, nei confronti di società o enti esercenti pubblici servizi di fornitura di gas, elettricità, acqua e telefonia.

#### Articolo 7.

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nè implica la perdita dei

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonchè dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

7. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 8.

1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le regioni formano altresì l'elenco dei danni subiti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 ed al Ministro della sanità.

## Articolo 9.

1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di apposita attestazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. Al rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile in emergenza per le attività di soccorso nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

## Articolo 10.

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità e con le procedure di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è sostituito dal seguente:

«2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi».

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determinazioni di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

6. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

7. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo.

## Articolo 11.

1. Le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, appartenenti a dette regioni, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed alla approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento, la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

## Articolo 12.

1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi negli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già arruolati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue per essere utilizzati, da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

## Articolo 13.

1. I soggetti residenti nei comuni delle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, i quali, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la perdita o la distruzione di documenti rilasciati da uffici periferici dello Stato, relativi ad attività il cui svolgimento è subordinato ad atti autorizzatori della pubblica amministrazione comunque denominati, ovvero che abilitano all'esercizio di diritti personali o patrimoniali, possono inoltrare al prefetto competente per territorio motivata domanda per il rilascio di apposita attestazione, della validità di giorni trenta, circa il possesso del documento smarrito o distrutto. Nella domanda, la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario della prefettura competente a riceverla, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere titolare del predetto documento.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è eseguita, entro 24 ore dalla richiesta, mediante apposizione di visto in calce alla domanda presentata dall'interessato, e legittima, per il periodo di validità, all'esercizio dei diritti e delle attività inerenti al possesso del documento. Ai fini del rilascio del duplicato, copia della domanda munita degli estremi di attestazione è inviata, a cura della prefettura, all'organo che ha rilasciato il documento originario smarrito o distrutto.

## Articolo 14.

1. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore di amministrazioni pubbliche in relazione agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si applica l'articolo 783 del

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

codice civile indipendentemente dal valore della donazione. L'accettazione delle donazioni è effettuata con provvedimento dell'amministrazione pubblica interessata, in deroga alle vigenti disposizioni. Agli atti di donazione non si applica l'imposta sulle donazioni. Le amministrazioni pubbliche destinatarie delle donazioni ne dispongono nel rispetto della destinazione indicata dai donatori.

2. I versamenti di somme di denaro effettuati in favore di amministrazioni pubbliche a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5.

## Articolo 15.

1. È autorizzata l'emissione di un francobollo di solidarietà, con validità limitata al 30 giugno 1995, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il valore è costituito dall'importo di lire 750, da utilizzare per affrancatura, più lire 2.250 da destinare alle finalità di cui all'articolo 2.

3. L'aggio per i rivenditori secondari è calcolato sull'importo di lire 750.

4. L'ente Poste italiane provvede ogni mese a versare l'importo del sovrapprezzo riscosso ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

5. Nessun compenso spetta all'ente Poste italiane per l'attività espletata in attuazione delle disposizioni del presente articolo.

## Articolo 16.

1. Fino al 28 febbraio 1995 è consentita l'immissione in commercio in Italia di prodotti di imprese italiane situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fabbricati in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in deroga alle vigenti disposizioni sulla etichettatura dei prodotti stessi.

## Articolo 17.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

Articolo 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MARONI - BIONDI -  
TREMONTI - GNUTTI - RADICE - POLI  
BORTONE - COSTA - FISICHELLA -  
MATTEOLI - URBANI - DINI -  
MASTELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI